



COMUNE DI VETTO

(Provincia di Reggio Emilia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 04 del 26/01/2021

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: CONFERMA DELLA VARIAZIONE DELL'ALiquOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2021.

L'anno 2021 (DUEMILAVENTUNO), il giorno 26 (VENTISEI) del mese di GENNAIO alle ore 19:35 nella Sala Polivalente, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

- 1 RUFFINI FABIO
- 2 RUFFINI ARONNE
- 3 TONDELLI MARUSKA
- 4 FERRI FRANCESCA
- 5 RUFFINI ANDREA
- 6 MANDELLI SARA
- 7 LODI RICCARDO
- 8 PREDELLI MARIA STELLA
- 9 BIZZOCCHI ALBERTO
- 10 TONDELLI DEBORA
- 11 ARAGONA ALESSANDRO

Sindaco

Vice Sindaco

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
	a.g.
X	
	X
X	
X	
X	
	X

Consiglieri presenti n. 8

Assiste il Segretario comunale, dott. Matteo Marziliano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il signor **RUFFINI FABIO** – Sindaco.

Il Presidente constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri TONDELLI DEBORA, TONDELLI MARUSKA, PREDELLI MARIA STELLA.

CC. n.04 del 26/01/2021: **CONFERMA DELLA VARIAZIONE DELL'ALiquOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2021.**

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno. Si tratta di confermare le tariffe dell'anno precedente. Il capogruppo di minoranza "Centrodestra Vetto", Alberto Bizzocchi, preannuncia il voto contrario del suo gruppo perché, pur apprezzando il fatto che non vi sono aumenti, sarebbe opportuno cercare di diminuire la tassazione soprattutto in questo periodo di covid.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360 – art. 1 comma 1°, il quale recita: "E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" e comma 3° (così come novellato dall'art. 1, comma 142, L. n. 296/2006) il quale recita "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";

VISTO l'articolo comma 3 bis del suddetto decreto ai sensi del quale il Comune può con il regolamento medesimo, stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali ;

RICHIAMATO l'articolo 52 del D. Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie;

VISTA la legge 30 dicembre 2020 , n. 178 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

VISTO l'art. 1, comma 169, Legge n. 296 del 27/12/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe ed aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio - purché entro il termine predetto - abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, salva la proroga di anno in anno in caso di mancata approvazione entro il termine sopra citato;

VISTO l'art. 53, comma 16, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio – purché entro il termine di cui sopra – hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 106, comma 3 bis del D.L. 34/2020 (convertito in L. 77/2020) che ha spostato dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 1-quinquies, del D.L. n. 16/2012 che prevede che a decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it ;

RICHIAMATI i commi 15 e 15 bis dell'art. 13 del D. Lgs. 201/2011 così come novellato dal D.L. 34/2019 convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019 (cd. Decreto Crescita) ai sensi dei quali a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al MEF esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998; con apposito decreto del MEF verranno stabilite le regole tecniche del formato elettronico che i comuni dovranno utilizzare per l'inserimento dei dati nel portale medesimo.

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011 (così come novellato dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/2012), a decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo n. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

RICHIAMATO l'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2014 ai sensi del quale ai fini della pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it le delibere devono essere trasmesse dai comuni esclusivamente per via telematica mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it) e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote ed eventuali esenzioni stabilite;

RICHIAMATI il comma 143 della Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006) che stabilisce che a decorrere dall'anno d'imposta 2007 il versamento dell'addizionale comunale IRPEF sia effettuato direttamente ai comuni di riferimento attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune, nonché il D.M. 5 ottobre 2007 ed il D.M. 22 ottobre 2008, emanati in attuazione della norma predetta;

DATO ATTO che - in virtù della modifica normativa apportata all'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 360/1998, ad opera dell'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2014 - l'acconto dell'imposta in questione deve in ogni caso essere determinato sulla base delle aliquote ed eventuali soglie di esenzione vigenti nell'anno precedente;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 del 29/06/2011 con la quale veniva istituita l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, veniva approvato il Regolamento e si stabiliva per l'anno 2011 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,2 punti percentuali, prevedendo altresì una soglia di esenzione per i contribuenti in possesso di redditi imponibili non superiori ad €. 20.000,00;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio comunale n. 17 e n. 19 del 23/05/2012 successivamente modificate con deliberazioni del consiglio comunale numero 40 del 27/07/2012, n. 20 del 12/07/2013 n.43 del 31/07/2014 e n. 24 del 30/07/2015 e n. 07 del 26/04/2016 con cui veniva variata l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF applicata per gli anni 2012-2013-2014-2015 e 2016, per scaglioni di reddito e con una fascia di esenzione per i redditi inferiori a 15.000,00 euro;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 05 del 17/02/2018 con la quale venivano stabilite per l'anno 2018 le seguenti aliquote, ferma restando l'esenzione per i contribuenti con redditi imponibili IRPEF non superiori ad Euro 15.000,00:

✓	scaglione di reddito da 0,00 e fino ad € 15.000,00	0,45% ;
✓	scaglione di reddito oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,50% ;
✓	scaglione di reddito oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,65% ;
✓	scaglione di reddito oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,70% ;
✓	scaglione di reddito oltre 75.000 euro	0,75% ;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 09 del 25/02/2019 con la quale venivano confermate, per l'anno 2019 le seguenti aliquote, ferma restando l'esenzione per i contribuenti con redditi imponibili IRPEF non superiori ad Euro 15.000,00:

✓	scaglione di reddito da 0,00 e fino ad € 15.000,00	0,45% ;
✓	scaglione di reddito oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,50% ;
✓	scaglione di reddito oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,65% ;
✓	scaglione di reddito oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,70% ;
✓	scaglione di reddito oltre 75.000 euro	0,75% ;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 13 del 28/07/2020 con la quale venivano confermate, per l'anno 2020 le seguenti aliquote, ferma restando l'esenzione per i contribuenti con redditi imponibili IRPEF non superiori ad Euro 15.000,00:

✓	scaglione di reddito da 0,00 e fino ad € 15.000,00	0,45% ;
✓	scaglione di reddito oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,50% ;
✓	scaglione di reddito oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,65% ;
✓	scaglione di reddito oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,70% ;
✓	scaglione di reddito oltre 75.000 euro	0,75% ;

VISTI i programmi di spesa indicati nello schema del Bilancio di Previsione 2021-2023 e nel Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

CONSIDERATO che la situazione finanziaria generale del Comune di Vetto è tale da richiedere necessariamente l'applicazione della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF al fine di assicurare alla cittadinanza uno standard qualitativo dei servizi pubblici

adeguato;

CONSIDERATO che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto - ferma restando l'esenzione per i contribuenti con redditi imponibili IRPEF non superiori ad Euro 15.000,00 - con l'adozione delle aliquote già deliberate per l'anno 2020;

RITENUTO pertanto di confermare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nelle seguenti misure anche per l'anno 2021, ferma restando l'esenzione per i contribuenti con redditi imponibili IRPEF non superiori ad Euro 15.000,00:

✓	scaglione di reddito da 0,00 e fino ad € 15.000,00	0,45% ;
✓	scaglione di reddito oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,50% ;
✓	scaglione di reddito oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,65% ;
✓	scaglione di reddito oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,70% ;
✓	scaglione di reddito oltre 75.000 euro	0,75% ;

DATO ATTO che la soglia di esenzione sopra indicata non va intesa come franchigia bensì come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta; in caso di superamento del limite di esenzione stabilito l'addizionale si applica sul reddito complessivo (art. 1, comma 11, D.L. n. 138/2011);

DATO ATTO che, considerato il trend di incassi degli ultimi anni, la manovra in esame comporta per le casse comunali un gettito presunto di competenza dell'anno 2021 di €. 100.000,00;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato col D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale ai sensi del disposto dell'art. 1, comma 142, della L. 296/2006, nonché dell'art. 42, comma 2, lettera f, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore di conti, verbale n°53 del 14/01/2021, assunto agli atti municipali prot. nr. 211, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai nr. 8 Consiglieri presenti:

presenti: n. 8
votanti: n. 8
favorevoli: n. 6
contrari: n. 2 (BIZZOCCHI ALBERTO, TONDELLI DEBORA)
astenuiti: n. //

DELIBERA

1- DI CONFERMARE per l'anno 2021 la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nelle misure seguenti:

- scaglione di reddito da 0,00 e fino ad € 15.000,00 0,45% ;
- scaglione di reddito oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 0,50% ;
- scaglione di reddito oltre 28.000 e fino a 55.000 euro 0,65% ;
- scaglione di reddito oltre 55.000 e fino a 75.000 euro 0,70% ;
- scaglione di reddito oltre 75.000 euro 0,75% ;

2- DI CONFERMARE per l'anno 2021 l'esenzione per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, non superiore ad €. 15.000,00;

3- DI DARE ATTO che la soglia di esenzione sopra indicata non va intesa come franchigia, bensì come limite del reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta; in caso di superamento del limite di esenzione stabilito l'addizionale si applica sul reddito complessivo;

4- DI DARE ATTO che la presente deliberazione ha natura regolamentare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 e successive modificazioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs 28/09/1998, n. 360 richiamato in premessa;

5- DI DARE MANDATO agli uffici competenti per la pubblicazione e per gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai nr. 8 Consiglieri presenti:

presenti: n. 8

votanti: n. 8

favorevoli: n. 6

contrari: n. 2 (BIZZOCCHI ALBERTO, TONDELLI DEBORA)

astenuti: n. //

DELIBERA INOLTRE

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, valutata l'esigenza di fornire tempestivamente indicazioni precise sui parametri di calcolo del tributo.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Fabio Ruffini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Matteo Marziliano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata posta in pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico il giorno 20 FEB 2021 e vi resterà fino al 07 MAR 2021 come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69

Reg. Pubbl. n. 72

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Matteo Marziliano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

li 20 FEB 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Matteo Marziliano

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' **DIVENUTA ESECUTIVA**

IL _____

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del d.lgs. 267/2000)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Marziliano Matteo



COMUNE DI VETTO

Provincia di Reggio Emilia

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di delibera di Consiglio comunale ad oggetto:

CONFERMA DELLA VARIAZIONE DELL'ALiquOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2021

Vetto, lì 18/01/2021



Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mara Fabbiani

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di delibera di Consiglio comunale ad oggetto:

CONFERMA DELLA VARIAZIONE DELL'ALiquOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2021.

Vetto, lì 18/01/2021



Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mara Fabbiani